

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BLOISE, ARNONE, LA ROSA, BARDI e CELIDONIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 1969

Validità dell'anno scolastico 1967-68 come straordinariato per gli insegnanti di educazione musicale e educazione artistica, nominati in ruolo ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603 e per gli insegnanti di applicazioni tecniche maschili, nominati in ruolo ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto la legge 25 luglio 1966, n. 603, ha consentito l'immissione nei ruoli della scuola media di migliaia di insegnanti abilitati. Proprio a causa del numero imponente di vincitori, le operazioni di nomina, quanto mai complesse, si sono svolte in un lungo arco di tempo e in due fasi: nella prima fase, dal febbraio all'aprile del 1968, sono stati nominati i docenti di « lettere », « lingue straniere », « matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali » ed « educazione fisica ». Per tutti costoro, la decorrenza economica è stata fissata al 1° ottobre 1967, in modo da consentire il riconoscimento della validità dell'anno scolastico già in corso, come primo anno di straordinariato.

Invece, per gli insegnanti di « educazione artistica » e di « educazione musicale » la nomina non si è potuta effettuare contemporaneamente, a causa dei ricorsi presentati al Consiglio di Stato da insegnanti delle stesse discipline di ruolo speciale transitorio, esclusi in un primo tempo dai benefici della legge n. 603. Nonostante l'accoglimento del ricorso e il conseguente rifacimento delle graduatorie, già a fine maggio il Mi-

nistero della pubblica istruzione sarebbe stato in grado di nominare tempestivamente anche i docenti di « educazione musicale » e di « educazione artistica » in modo da porli sullo stesso piano giuridico dei colleghi delle altre discipline. Purtroppo, nonostante le ripetute assicurazioni verbali fatte ai rappresentanti di organizzazioni sindacali e a singoli interessati, le operazioni di nomina sono state dal Ministero protratte fino oltre il termine dell'anno scolastico 1967-68. Come inevitabile conseguenza per le nomine in questione, le comunicazioni delle quali furono inviate nel gennaio del 1969, la decorrenza economica è stata fissata al 1° ottobre 1968. Ritardo, di un anno, quindi con riflessi economici, non certo per colpa dei neo-nominati.

Il primo comma dell'articolo unico del presente disegno di legge tende appunto a stabilire il diritto di questi insegnanti ad una equa applicazione della legge.

Gravissima è pure la lesione dei diritti degli insegnanti di applicazioni tecniche maschili, inclusi nelle graduatorie di cui agli articoli 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, numero 831, solo recentemente nominati in ruolo in applicazione della legge del novem-

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bre 1967, n. 1092. Anche a costoro si era data assicurazione da parte del Ministero che avrebbero ricevuto la nomina subito dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale (4 luglio 1968), comunque in tempo utile perchè l'anno scolastico 1967-68 venisse considerato valido come servizio di ruolo « straordinario ». Invece, anche in questo caso, le lettere di nomina sono state inviate nel corso dell'anno scolastico successivo (ottobre-novembre 1968) con un ritardo del

tutto ingiustificato oltrechè lesivo degli interessi di 1.035 docenti, già potenzialmente vincitori ai sensi di una legge approvata nel 1961.

Il secondo comma dell'articolo unico del presente disegno di legge, mira pertanto a limitare il danno già subito dagli insegnanti di applicazioni tecniche interessati a causa della riforma della scuola media unica e delle complicazioni giuridico-burocratiche con questa connesse.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Il servizio prestato nell'anno scolastico 1967-68 dagli insegnanti di educazione musicale e di educazione artistica, assunti in ruolo ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603, è valido come primo anno di straordinario.

La decorrenza della nomina degli insegnanti di applicazioni tecniche maschili, assunti in ruolo ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni, è stabilita, ai fini economici, dal 1° ottobre 1967.